

Da "a.fracchia" <a.fracchia@studiofracchia.it>
A "a. fracchia" <A.fracchia@studiofracchia.it>
Cc "federicafullin" <federicafullin@istitutoicaf.it>, "Ivan Giordano" <info@ivangiordano.it>
Data giovedì 12 ottobre 2017 - 11:14

Niente avvocato se la mediazione ha requisiti Ue, assistenza facoltativa per la mediazione di altri organismi

Niente avvocato se l'Adr ha requisiti Ue, assistenza facoltativa per la mediazione di altri organismi

Dopo la sentenza della Corte di giustizia sulla direttiva 2013/11 disapplicate in base alla Carta di Nizza le norme italiane che impongono il legale perché «fonte di costi non contenuti per le parti»

GIOVEDI' 12 OTTOBRE 2017

Quando il consumatore contrapposto al professionista adisce per la mediazione un organismo che ha le caratteristiche proprie dell'Adr del consumo indicate dalla Ue, l'attore ha diritto di parteciparvi senza dover essere assistito da un avvocato. Lo stabilisce l'ordinanza pubblicata il 28 settembre dalla terza sezione civile del tribunale di Verona dopo la sentenza [C75/16](#) emessa dalla Corte di giustizia europea adita dallo stesso giudice veneto (il magistrato è Massimo Vaccari).

Principi sovraordinati

Nella specie la lite è fra il cliente e la banca per un contratto di servizi: promuovere la mediazione spetta dunque all'attore che si oppone al decreto ingiuntivo. I giudici Ue fanno chiarezza sui rapporti tra l'istituto dell'adr dei consumatori, introdotto nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 130/15, che ha recepito la direttiva 2013/11/Ue, e quello della mediazione obbligatoria di cui al decreto legislativo 28/2010. E rimette al giudice nazionale il compito di verificare la compatibilità delle norme sull'obbligo di conciliazione con i principi della fondamentali dell'Unione europea e della convenzione europea dei diritti dell'uomo. Ecco allora che per contrasto con l'articolo 47 della Carta di Nizza devono essere disapplicate le norme che impongono l'assistenza difensiva nella mediazione civile obbligatoria perché «sono fonti di costi non contenuti per le parti». Anche nel caso in cui si riconoscesse una copertura costituzionale alle disposizioni "incriminate" resta il fatto che i principi eurounitari risultano sovraordinati e impongono che la procedura Adr non imponga esborsi o ne generi di non ingenti. Risultato? Il consumatore che si è rivolto a un organismo Adr con le carte in regola dal punto di vista della Ue può ritirarsi dalla procedura senza giustificato motivo: non incorrerà nelle conseguenze negative sul piano processuale previste dall'articolo 8, comma quinto, del decreto legislativo. E nel caso in cui si è individuato un qualunque altro organismo di conciliazione le parti possono partecipare senza avvocato ma hanno facoltà di avvalersi dell'assistenza difensiva.